



FOGLIO INFORMATIVO

Edizione gennaio 2017 - n. 1

INFORMAZIONI SUL CONFIDI

CONSORZIO GARANZIA COLLETTIVA FIDI S.C.P.A -BENEVENTO, di seguito CONFIDI

Iscritto nell'elenco speciale degli intermediari finanziari di cui all'art.155, comma 4, D. Lgs. n.385/93 (TUB)

- Denominazione e forma giuridica: CONSORZIO GARANZIA COLLETTIVA FIDI S.C.P.A -BENEVENTO - Confidi
- Sede legale e Direzione Generale: Via Salvemini 8 - 82100 Benevento
- Data di costituzione: 16.07.1975
- Recapito telefonico: 0824 29758
- Fax: 0824 272451
- Indirizzo mail: info@confidibn.com
- Sito web: www.confidibn.com
- Codice fiscale 80002790626 - Partita iva 00556050623
- Numero di iscrizione Albo Nazionale Cooperative a mutualità prevalente: A102157
- Numero di iscrizione nell'elenco speciale degli Intermediari Finanziari ex art.155, comma 4: 30725
- Capitale sociale al 31/12/2015: Euro 134.750,00

INFORMAZIONI ULTERIORI IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE

Si precisa che il cliente che si avvale dell'offerta fuori sede non è tenuto a riconoscere al Confidi alcun costo od onere aggiuntivo.

A cura del soggetto incaricato dell'offerta

Nome e Cognome e/o denominazione Banca:

- collaboratore di Confidi Benevento
- intermediario finanziario convenzionato

Indirizzo:

Telefono

E-mail



COSA SONO IL CONFIDI E LA GARANZIA CONCESSA DAL CONFIDI

L'attività del CONFIDI consiste nella prestazione di garanzie di tipo mutualistico, sussidiarie e/o a prima richiesta, volte a favorire il finanziamento dei soggetti soci/clienti da parte di banche convenzionate. L'elenco dei soggetti convenzionati è disponibile sul sito www.confidibn.com ovvero disponibile in forma cartacea su richiesta del Cliente.

La garanzia viene rilasciata dal CONFIDI per iscritto ed è accessoria rispetto alla concessione del finanziamento da parte della banca finanziatrice. In altri termini, il finanziamento richiesto dal Cliente configura l'obbligazione principale, di cui il CONFIDI garantisce l'adempimento. Pertanto, se tale obbligazione principale non sorge o si estingue, anche il rapporto accessorio di garanzia perde efficacia. Nel caso in cui il Cliente (ossia, il debitore principale) risulti inadempiente, la Banca finanziatrice procederà all'escussione del CONFIDI.

Qualora la Banca si faccia rilasciare altre garanzie da parte di soggetti terzi, il CONFIDI, ferma restando la solidarietà con il debitore principale (il Cliente) e suoi eventuali aventi causa, non assumerà la veste di co-fidejussore nei confronti degli eventuali terzi garanti escludendosi quindi, nei confronti di questi, ogni solidarietà ed essendo espressamente previsto il beneficio della divisione ex art.1947 del Codice Civile.

La garanzia del CONFIDI è, pertanto, prestata solamente in favore della Banca ed è escutibile solo da questa, restando così espressamente escluso il diritto di regresso, in deroga all'art.1954 del Codice Civile. Il CONFIDI, una volta escusso, potrà agire in via di regresso nei confronti di eventuali terzi garanti e nei limiti di quanto da essi garantito (art. 1299 c.c.). Al contrario, i terzi garanti, nel caso in cui abbiano pagato in luogo del debitore principale (il Cliente), prima che la Banca abbia escusso il Confidi, non potranno agire in via di regresso nei confronti di quest'ultimo.

I Clienti di CONFIDI sono prevalentemente i soggetti economici che svolgono un'attività d'impresa secondo la disciplina comunitaria, iscritti a qualsiasi titolo nei registri delle imprese della regione Campania e rispondenti ai requisiti dimensionali previsti dalla normativa sui confidi e dallo statuto. Per accedere al servizio di prestazione di garanzia i Clienti devono essere soci di CONFIDI.

La prestazione di garanzia a prima richiesta è applicabile alle operazioni sia a breve sia a medio/lungo termine e alle operazioni di locazione finanziaria.

La garanzia è concessa, secondo le convenzioni in vigore, per un importo massimo garantito, di norma non superiore al 50% dell'importo originario di ciascuna linea di credito concessa dalla banca o intermediario finanziario convenzionati.

La garanzia rilasciata da CONFIDI può essere assistita dalla contro-garanzia del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI ai sensi della Legge del 23/12/1996 n. 662 (FGC). Le commissioni che il Cliente versa potranno tenere conto del costo della controgaranzia. In questo caso inoltre, il Cliente dovrà fornire al CONFIDI tutta la documentazione necessaria per l'accesso alla contro-garanzia e dovrà consentire, in ogni momento e senza limitazioni, l'effettuazione di controlli documentali ed ispezioni da parte del Gestore del Fondo, degli organismi regionali, nazionali e comunitari competenti. Il Cliente prende atto che la Garanzia prestata dal CONFIDI può essere considerata "Aiuti di Stato" qualora fornita con il concorso delle risorse dell'Unione Europea, dello Stato o di altro Ente Pubblico. In tal caso la garanzia è concessa in regime "De Minimis".

In dipendenza della garanzia emessa e ricorrendo le condizioni previste nelle convenzioni stipulate con la banca o l'intermediario finanziario, CONFIDI pagherà, entro il termine previsto dalle convenzioni, le somme che la banca richieda in caso di inadempimento del Cliente, anche senza preventiva escussione del Cliente e/o di eventuali coobbligati, e si potrà surrogare nei diritti e nelle garanzie vantate dalla banca o dall'intermediario finanziario nei confronti del Cliente e/o di eventuali coobbligati.

Il Cliente non può opporre alcuna eccezione nonostante l'eventuale pendenza di controversie su esistenza, natura e/o esigibilità del finanziamento garantito.

Nel caso in cui il CONFIDI abbia pagato la garanzia e si sia surrogato nei diritti e nelle garanzie vantate dalla banca o dall'intermediario finanziario nei confronti del Cliente e/o di eventuali coobbligati, il Cliente è conseguentemente obbligato a rimborsare al CONFIDI, senza ritardo, a semplice richiesta di quest'ultimo e con un preavviso anche di un solo giorno, il pagamento effettuato da CONFIDI a seguito dell'escussione.



PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Il costo complessivo della garanzia è riportato nel Documento di Sintesi.

La commissione dovuta è quantificata nell'ammontare massimo e minimo in attesa della conclusione dell'istruttoria da parte del CONFIDI e dell'ente finanziatore. Tale disposizione è motivata, nella prassi operativa, dal presupposto che il costo della garanzia è ancorata ad elementi, quali ad esempio rating dell'impresa, importo e durata, e pertanto non può essere definita nel suo esatto ammontare prima della **conclusione dell'istruttoria da parte del CONFIDI e della banca che eroga il finanziamento.**

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (L. 108/1996) può essere consultato presso tutte le sedi territoriali del CONFIDI nonché sul sito internet www.confidibn.com – sezione Trasparenza. Per verificare quindi se un tasso di interesse è usurario occorre individuare il tasso soglia della categoria corrispondente alla propria operazione e accertarsi che quanto richiesto dalla Banca, comprensivo dei costi CONFIDI, non sia superiore.

Il Cliente, a fronte della prestazione di garanzia, è tenuto a versare:

1. SOLO PER CLIENTI NON GIA' SOCI

Quota di adesione: come da delibera del Consiglio di Amministrazione, attualmente pari ad euro 250,00

2. COMPETENZE PER IL SERVIZIO DI GARANZIA COSTI

DELLA GARANZIA:

A. COMMISSIONE DI GARANZIA: come da schema di seguito riportato, per procedura e fondo rischi. Essa è diversificata sulla base del prodotto bancario che verrà garantito dal CONFIDI. Non sono dovute se la garanzia non viene attivata.

La commissione di garanzia è un costo una tantum, versato all'atto di attivazione della stessa e relativo all'intera durata della sottostante operazione. **IMPORTANTE: Tale costo viene calcolato come percentuale dell'importo garantito** (solitamente pari al 50% del finanziamento bancario). Il versamento delle commissioni di garanzia sono condizione "sine qua non" per la validità della garanzia. Devono essere versate solo al momento dell'attivazione della stessa.

PRODOTTO GARANTITO DAL CONFIDI	COMMISSIONE MINIMA	COMMISSIONE MASSIMA
CONTO CORRENTE	1,10%	6,50%
ANTICIPAZIONI	1,30%	5,00%
FINANZIAMENTI FINO A 6 MESI	1,00%	3,30%
FINANZIAMENTI FINO A 12 MESI	1,20%	3,80%
FINANZIAMENTI FINO A 18 MESI	1,40%	4,30%
FINANZIAMENTI FINO A 24 MESI	1,60%	4,50%
FINANZIAMENTI FINO A 36 MESI	1,90%	5,10%
FINANZIAMENTI FINO A 48 MESI	2,40%	6,20%
FINANZIAMENTI FINO A 60 MESI	2,90%	8,00%
FINANZIAMENTI FINO A 72 MESI	3,50%	8,50%
FINANZIAMENTI FINO A 84 MESI	3,80%	9,00%
FINANZIAMENTI FINO A 96 MESI	4,10%	9,50%
FINANZIAMENTI FINO A 108 MESI	4,30%	10,00%
FINANZIAMENTI FINO A 120 MESI	4,30%	10,60%
FIDEJUSSIONI FINO A 12 MESI	1,20%	4,80%
FIDEJUSSIONI FINO A 48 MESI	1,50%	5,95%
FIDEJUSSIONI FINO A 60 MESI	1,80%	6,70%



FIDEJUSSIONI FINO A 72 MESI	2,10%	7,60%
FIDEJUSSIONI FINO A 84 MESI	2,40%	8,40%
FIDEJUSSIONI FINO A 96 MESI	2,60%	8,80%
FIDEJUSSIONI FINO A 108 MESI	2,70%	9,20%
FIDEJUSSIONI FINO A 120 MESI	2,80%	9,70%
LEASING FINO A 15 MESI (fissa, non a scalare)	0,70%	2,90%
LEASING FINO A 20 MESI (fissa, non a scalare)	0,80%	3,20%
LEASING FINO A 25 MESI (fissa, non a scalare)	0,90%	3,40%
LEASING FINO A 48 MESI A SCALARE	0,80%	3,30%
LEASING FINO A 60 MESI A SCALARE	1,15%	3,90%
LEASING FINO A 72 MESI A SCALARE	1,50%	4,70%
LEASING FINO A 84 MESI A SCALARE	1,90%	5,50%
LEASING FINO A 96 MESI A SCALARE	2,20%	6,10%
LEASING FINO A 108 MESI A SCALARE	2,60%	6,90%
LEASING FINO A 120 MESI A SCALARE	2,90%	8,00%

Per il calcolo puntuale della commissione di garanzia dovuta, è a disposizione il programma di calcolo guidato presente sul sito web www.confidibn.com sezione FINANZIAMENTI E GARANZIA - COMMISSIONI.

La commissione applicabile dipende principalmente dal rating assegnato all'impresa (funzione del grado di rischio, di onerosità e di complessità dell'operazione stessa) e da eventuali sconti inerenti talune categorie di richiedenti e/o derivanti da particolari convenzioni/prodotti stipulate/sottoscritti dal Confidi con le Banche convenzionate ed Enti (a titolo di esempio Regione, CCAA, ...).

Le condizioni economiche sono definite all'atto delibera della garanzia. Tali condizioni vengono mantenute per tutta la durata della garanzia.

- B.** Oltre alla commissione di garanzia calcolata di cui sopra, ad ogni affidamento (una richiesta di garanzia può contenere più affidamenti/linee di credito da garantire) viene applicato un **RIMBORSO SPESE** forfettario per spese di gestione (utilizzo di risorse umane, materiale di consumo, corrispondenza, spese amministrative) secondo lo schema seguente:

	Importo finanziato dalla Banca		Rimborso spese per affidamento
FASCIA 1	da € 1,00	ad € 20.000,00	€ 40,00
FASCIA 2	da € 20.001,00	ad € 50.000,00	€ 60,00
FASCIA 3	da € 50.001,00	ad € 100.000,00	€ 120,00
FASCIA 4	da € 100.001,00	ad € 200.000,00	€ 200,00
FASCIA 5	oltre € 200.000,00		€ 250,00

- C.** Qualora la garanzia in richiesta venisse controgarantita da parte di altri intermediari finanziari oppure dal Fondo Centrale di Garanzia, oltre alla COMMISSIONE DI GARANZIA e al RIMBORSO SPESE verrà applicata una maggiorazione pari al **COSTO DELLA CONTROGARANZIA**. In particolare nel caso di controgaranzia del Fondo di Garanzia per le PMI le commissioni sono calcolate secondo lo schema qui sotto riportato. (*Definizioni di Micro,*



Piccola e Media Impresa ai sensi della Raccomandazione della Commissione Europea n. 361 del 6/5/03 – recepita con D.M. 18/4/05 – si veda la definizione puntuale in Legenda)

	Micro impresa	Piccola Impresa	Media Impresa
Operazioni di consolidamento di passività a breve termine su stessa Banca o Gruppo Bancario	2%		
Operazioni finanziarie diverse	0,25%	0,5%	1,0%

Esempio: costo garanzia Confidi su operazione di mutuo, finanziato banca € 100.000, garantito Confidi € 50.000, controgarantita FCG per € 40.000, durata del finanziamento e della garanzia Confidi 60 mesi, rating o scoring assegnato dalla banca all'azienda "medio", categoria artigiana, piccola impresa:

- a. Commissione di garanzia = 4,0% x 50.000 euro = 2.000 euro (costo di tutti i 5 anni di garanzia)
- b. Rimborso spese pratica = € 120
- c. Costo della Controgaranzia = € 200
- d. **Costo della garanzia = € 2.000 + € 120 + € 200 = € 2.320 (una tantum)**

3. COMPETENZE PER IL SERVIZIO DI REVISIONE DI GARANZIA

3.1 COSTI DELLA GARANZIA PER MORATORIA RATE MUTUI:

- A. COMMISSIONE DI GARANZIA:** la commissione di garanzia è un costo una tantum, versato all'atto di attivazione della stessa e relativo all'intera durata della sottostante operazione.

IMPORTANTE: Tale costo viene calcolato come percentuale dell'importo **garantito** (solitamente pari al 50% del finanziato banca). Essa sarà pari alla commissione applicata ad un fido di Conto Corrente di pari durata a quello del periodo di moratoria richiesto con uno sconto minimo del 30%:

Prodotto	Commissione minima	Commissione massima
MORATORIA RATE	0,66%	4,55%

- B.** Oltre alla commissione di garanzia calcolata di cui sopra, ad ogni affidamento (una richiesta di garanzia può contenere più affidamenti/linee di credito) viene applicato un **RIMBORSO SPESE** forfettario per spese di gestione (utilizzo di risorse umane, materiale di consumo, corrispondenza, spese amministrative) secondo lo schema seguente:

	Importo residuo mutuo in moratoria		Rimborso spese per affidamento
FASCIA 1	da € 1,00	ad € 20.000,00	€ 20,00
FASCIA 2	da € 20.001,00	ad € 50.000,00	€ 30,00
FASCIA 3	da € 50.001,00	ad € 100.000,00	€ 60,00
FASCIA 4	da € 100.001,00	ad € 200.000,00	€ 100,00
FASCIA 5	oltre € 200.000,00		€ 125,00

Il Confidi si riserva la possibilità di non richiedere alcuna commissione di garanzia/rimborso spese oppure di applicare ulteriori sconti in casi particolari di richieste di moratoria, quali ad es. quelle promosse dal Ministero Economia e Finanze.

3.2 COSTI DELLA GARANZIA PER ALLUNGAMENTO MUTUI:

- A. COMMISSIONE DI GARANZIA:** la commissione di garanzia è un costo una tantum, versato all'atto di attivazione della stessa e relativo all'intera durata della sottostante operazione.



IMPORTANTE: Tale costo viene calcolato come percentuale dell'importo garantito (solitamente pari al 50% del finanziato banca), con deconto della quota di rischio non goduta.

COMMISSIONE MASSIMA: 10,60%

La succitata commissione massima corrisponde alla richiesta di allungamento per un periodo pari a 120 mesi e per una ditta appartenente alla fascia più rischiosa.

- B.** Oltre alla commissione di garanzia calcolata di cui sopra, ad ogni affidamento (una richiesta di garanzia può contenere più affidamenti/linee di credito) viene applicato un **RIMBORSO SPESE** forfettario per spese di gestione (utilizzo di risorse umane, materiale di consumo, corrispondenza, spese amministrative) secondo lo schema seguente

	Importo residuo mutuo in allungamento		Rimborso spese per affidamento
FASCIA 1	da € 1,00	ad € 20.000,00	€ 20,00
FASCIA 2	da € 20.001,00	ad € 50.000,00	€ 30,00
FASCIA 3	da € 50.001,00	ad € 100.000,00	€ 60,00
FASCIA 4	da € 100.001,00	ad € 200.000,00	€ 100,00
FASCIA 5	oltre € 200.000,00		€ 125,00

Il Confidi si riserva la possibilità di non richiedere alcuna commissione di garanzia/rimborso spese oppure di applicare degli sconti in casi particolari di richieste di moratoria, quali ad es. quelle promosse dal Ministero Economia e Finanze.

3.3 COSTI DELLA GARANZIA PER PIANI DI RIENTRO:

- A. COMMISSIONE DI GARANZIA:** calcolata come al precedente punto 2.A - casi di finanziamenti, con deconto della quota di rischio non goduta.
- B.** Oltre alla commissione di garanzia calcolata di cui sopra, ad ogni richiesta viene applicato un **RIMBORSO SPESE** forfettario, calcolato come al precedente punto 2.B.

3.4 COSTI DELLA GARANZIA PER ALTRE TIPOLOGIE DI REVISIONI DI GARANZIA :

Il Confidi potrà accordare ulteriori revisioni di garanzia non ricomprese nei tre casi sopra descritti (a mero titolo esemplificativo concessione di proroga all'attivazione della garanzia o accollo).

In tal caso potrà essere applicato un **RIMBORSO SPESE** forfettario, calcolato come segue:

	Importo residuo mutuo in moratoria		Rimborso spese per affidamento
FASCIA 1	da € 1,00	ad € 20.000,00	€ 40,00
FASCIA 2	da € 20.001,00	ad € 50.000,00	€ 60,00
FASCIA 3	da € 50.001,00	ad € 100.000,00	€ 120,00
FASCIA 4	da € 100.001,00	ad € 200.000,00	€ 200,00
FASCIA 5	oltre € 200.000,00		€ 250,00

4. SPESE VARIE

- Spese per invio comunicazioni periodiche ai sensi dell'articolo 119 del Decreto Legislativo n.385/93 e s.m.i. (Testo Unico Bancario): € 0,00
- Spese per informativa pre-contrattuale: € 0,00

Il Cliente si obbliga, in caso di escussione della garanzia di CONFIDI da parte della banca e in caso di ritardo nel rimborso delle somme dovute al CONFIDI di oltre dieci giorni, a pagare gli interessi di mora nella misura del tasso di interesse legale di volta in volta in vigore.

Per quanto concerne le condizioni economiche applicate dalla banca convenzionata al finanziamento garantito dal CONFIDI si rinvia ai fogli informativi predisposti da ciascuna banca.

5 .VARIAZIONI CONDIZIONI ECONOMICHE APPLICATE DALLA BANCA

Il CONFIDI non è responsabile delle condizioni economiche praticate ai sensi dei contratti aventi ad oggetto prodotti finanziari, operazioni o servizi, stipulati in maniera autonoma ed indipendente fra il Cliente e la Banca, anche se i predetti contratti hanno ad oggetto prodotti finanziari, operazioni o servizi garantiti dal CONFIDI. Le predette condizioni economiche sono stabilite autonomamente dalla Banca ed accettate dal Cliente in fase di stipula dei relativi contratti.



RECESSO, RECLAMI E CONDIZIONI CONTRATTUALI

Recesso: Il Cliente ha diritto di recedere dal contratto di garanzia mediante comunicazione da inoltrare, per raccomandata A/R o altri mezzi equipollenti, senza penalità e senza spese, fatti salvi i rapporti con i soggetti beneficiari della garanzia stessa, al CONFIDI.

Procedure di Reclamo Il Cliente, socio e non, può presentare reclamo all'“Ufficio Reclami” del CONFIDI, mezzo posta ordinaria o con lettera raccomandata A/R a “Consorzio Garanzia Collettiva Fidi s.c.p.a.– Via Salvemini, 8 – 82100 Benevento o per via telematica all'indirizzo e-mail info@confidibn.com o PEC: confidibn@pec.it Il CONFIDI deve rispondere entro 30 giorni dalla data di presentazione/ricezione del reclamo. Se il CONFIDI riconosce ragione al cliente, lo stesso CONFIDI deve comunicare i modi ed i tempi tecnici entro i quali si impegna a provvedere agli atti conseguenti. Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, il Cliente può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) ¹. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere al CONFIDI. Il CONFIDI mette a disposizione del Cliente – presso i propri locali e sul proprio sito internet – la guida relativa all'accesso all'ABF. Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale. Per qualunque controversia, esaurite le eventuali procedure di reclamo e di ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario o altro organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie, è competente in via esclusiva il Foro di Benevento.

Escussione e decadenza della garanzia: i termini e le modalità dell'escussione della garanzia sono determinate nell'ambito del rapporto tra Cliente e Banca. Tuttavia, nei casi di escussione a prima richiesta, il Confidi ha l'obbligo di provvedere al pagamento al soggetto finanziatore (di norma, la banca convenzionata) dell'importo da questo indicato come dovutogli dal Cliente, senza l'obbligo di preventiva comunicazione al Cliente del pagamento in questione. L'escussione della garanzia può far sorgere l'obbligo di segnalazione del nominativo del Cliente socio nella Centrale dei Rischi tenuta da Banca d'Italia.

Il Cliente inoltre prende atto ed autorizza ora per allora, che il CONFIDI conferisca mandato alla Banca, al fine di agire coattivamente per il recupero del credito e che richieda alla Banca informazioni riguardanti il finanziamento garantito dal CONFIDI.

Nel caso di sopravvenuto decadimento della garanzia per il verificarsi degli inadempimenti previsti dalle vigenti convenzioni e/o dal contratto di garanzia, il CONFIDI darà comunicazione scritta al Socio/Cliente. Al ricorrere delle circostanze di seguito descritte, il contratto potrà essere risolto dal CONFIDI senza necessità di preventiva comunicazione al Cliente e, di conseguenza, la garanzia concessa sarà priva di efficacia ed il relativo certificato sarà da ritenersi nullo:

- comunicazione della banca o intermediario finanziario della volontà di non concedere il finanziamento garantito; - mancato pagamento da parte del Cliente al CONFIDI delle competenze; - mancato rispetto delle altre condizioni di delibera.

Il Cliente ha l'obbligo di prestare, se richieste da CONFIDI, idonee garanzie collaterali.

Il Cliente rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione o contestazione nei confronti di CONFIDI.

Comunicazioni di trasparenza. La commissione di garanzia e le spese riepilogate nella sezione “Principali condizioni economiche” possono essere variate unilateralmente da CONFIDI con adeguata comunicazione scritta inviata al Cliente con sessanta giorni di preavviso (ai sensi di quanto previsto dall'art. 118 del D.Lgs. 385/93). La proposta può essere respinta dal Cliente entro la data prevista per la sua applicazione, chiudendo il contratto alle precedenti condizioni.

Il Cliente assume a proprio esclusivo carico oneri e qualsiasi spesa inerente all'operazione, anche le spese di eventuale registrazione del contratto di garanzia.

Il CONFIDI fornisce al socio alla scadenza del contratto una comunicazione informativa sullo svolgimento del rapporto stesso. Qualora il CONFIDI applichi commissioni periodiche di garanzia, il CONFIDI dovrà provvedere a inviare

¹ Cfr. Provvedimento della Banca d'Italia del 18 giugno 2009 recante le *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari* e successive modificazioni.

periodicamente, e comunque almeno una volta all'anno, il rendiconto e il documento di sintesi relativi al rapporto (negli altri casi, il CONFIDI non provvede all'invio delle comunicazioni; le informazioni relative al rendiconto sono consultabili dal Cliente nelle comunicazioni predisposte e inviate allo stesso dalle banche finanziatrici).

LEGENDA

Confidi: **CONSORZIO GARANZIA COLLETTIVA S.C.P.A. BENEVENTO**

Debitore Principale: è il soggetto (il Socio/Cliente) di cui il CONFIDI garantisce l'adempimento.

Cliente: il soggetto socio, che rivolge e, nel caso, ottiene garanzia dal CONFIDI **Socio:** il soggetto che ha aderito al Confidi.

Definizione di PMI (cfr. D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive, pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12/10/2005, e raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003): La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati, e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro (tali due requisiti entrambi sussistere). In particolare, nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro. Ai fini del calcolo dei parametri sopra descritti è necessario considerare i dati di eventuali aziende associate e/o collegate all'impresa Cliente.

Garante: è il CONFIDI che ha rilasciato la garanzia nell'interesse del Socio.

Importo Massimo Garantito: è la somma complessiva (per capitale, interessi e spese) che il fideiussore si impegna a pagare in caso di inadempimento del debitore principale.

Offerta fuori sede: quando la promozione e il collocamento dell'operazione è svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze del CONFIDI, laddove per "dipendenza" deve intendersi qualunque locale del CONFIDI adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.

Banca: Banca, società di leasing, intermediario finanziario.

Centrale dei Rischi: è un sistema informativo, gestito dalla Banca d'Italia, che raccoglie le informazioni fornite da banche e società finanziarie sui crediti che concedono ai loro clienti.

Ufficio reclami: ufficio interno al CONFIDI a cui il Cliente può rivolgersi in caso di reclamo sull'operato del CONFIDI.

Arbitro Bancario Finanziario: è un sistema di risoluzione delle controversie che possono sorgere tra i clienti e le banche e gli altri intermediari, tra cui il CONFIDI, in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari. Il cliente può ricorrere all'ABF solo dopo aver cercato di risolvere la controversia inviando un reclamo scritto all'intermediario. Se la decisione dell'ABF è ritenuta non soddisfacente, il cliente, l'intermediario o entrambi possono rivolgersi al giudice.

Il sottoscritto (nome e cognome del cliente):

In qualità di legale rappresentante/titolare dell'azienda:

Attesta di aver ricevuto dalla persona sopra indicata, prima della conclusione del contratto:

- Il presente "Foglio informativo" composto di 9 pagine.

Luogo e data:

Firma: